

**CONDIZIONI DEL SERVIZIO**  
**Versare la TARI**

(stralcio del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2021 e aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 27/4/2023)

**Art. 33. Versamenti**

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.
2. La TARI dovuta per il primo semestre dell'anno è versata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento e quella dovuta per il secondo semestre è versata entro il successivo 10 dicembre. Tali scadenze sono modificabili per l'anno di riferimento con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento, corredata con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo. È facoltà dell'ufficio Tributi dell'Ente, valutate le condizioni di fattibilità tecnica e di opportunità a livello organizzativo, prevedere l'attivazione di un servizio di invio dell'avviso di pagamento in formato elettronico, che manterrà in ogni caso un carattere facoltativo per l'utenza domestica. Con riferimento alle utenze non domestiche, l'eventuale attivazione di tale servizio di invio prevedrà l'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica certificata ufficiali, come dichiarati sulla piattaforma INIPEC [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it) del Ministero dello Sviluppo Economico o comunicati direttamente dalle utenze stesse. L'attivazione del servizio sarà preventivamente comunicata ai contribuenti tramite apposita informativa corredata dalla relativa modulistica di richiesta del servizio.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, in caso di versamento effettuato con modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. (Comma abrogato)



6. Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento o qualora lo prevedano specifiche disposizioni di legge, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio sulla rata a saldo;
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio, mediante servizio postale o eventualmente tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In assenza del versamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, come indicato nel successivo articolo 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, come specificato nel successivo art. 40.

### **Art. 36. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo della componente Tari, dovuto in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, inviando, come indicato all'art. 33, comma 3, del presente regolamento, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa rifiuti (TARI) e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate semestrali, di cui la prima con scadenza non antecedente al mese di marzo e con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla scadenza.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 33 c. 1 e c. 2 del presente regolamento.
3. Il contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento può versare tardivamente l'importo usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli artt. 25 e 26 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali e degli Istituti Deflativi del Contenzioso.

